

ITSRIGHT

Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi (A.S. 1190)

Illustre Presidente, Illustri Senatori,

rinnoviamo i ringraziamenti per averci dato l'opportunità di partecipare al ciclo di audizioni sull'A.S. 1190 e, con la presente memoria, riepiloghiamo la posizione di ITSRIGHT circa il contenuto del Progetto di legge in oggetto, già illustrata nel corso dell'intervento tenutosi il 14 gennaio 2025 presso la Commissione Cultura.

Premessa

ITSRIGHT è una società di collecting nata nel 2010 per gestire la raccolta e distribuzione dei compensi per i diritti connessi al diritto d'autore, dovuti agli artisti e ai produttori discografici per la pubblica diffusione di musica registrata (es. in radio, tv, pubblici esercizi, music service provider). ITSRIGHT rappresenta oltre 280mila artisti e più di 6.600 produttori di fonogrammi, italiani ed internazionali.

ITSRIGHT è una Società Benefit, la cui missione è valorizzare il lavoro creativo di artisti e produttori ottimizzando la gestione dei loro diritti, sviluppando nuove forme di dialogo con gli utilizzatori, creando un ambiente equo e sostenibile per la comunità, attraverso l'innovazione, la formazione e l'inclusione.

ITSRIGHT opera sul mercato con un modello economico innovativo, i cui principi fondamentali sono la tutela dei diritti di artisti interpreti o esecutori e di produttori attraverso il massiccio impiego di tecnologie digitali e la valorizzazione della creatività. L'obiettivo è che gli interessi economici dei titolari dei diritti e degli utilizzatori possano coesistere in armonia e contribuire, così, alla crescita e allo sviluppo del settore.

ITSRIGHT investe costantemente in innovazione e sistemi informatici evoluti per monitorare in modo preciso e puntuale gli utilizzi della musica, offrire ripartizioni sempre più analitiche e garantire a chi "fa musica" una giusta remunerazione per il proprio lavoro creativo.

Osservazioni

Nella Premessa al Progetto di legge in esame si rileva che la liberalizzazione del settore di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore avrebbe prodotto una "parcellizzazione" del mercato, a causa della quale gli utilizzatori si trovano a dover negoziare accordi di licenza con uno "sproporzionato numero" di intermediari. Ciò – prosegue la Premessa - produrrebbe un processo complesso di negoziazione, ritardando l'incasso dei compensi da parte degli aventi diritto. Il dettaglio che viene tralasciato,

tuttavia, è che la complessità negoziale e le lungaggini sono dovute, in primis, alla mancata comunicazione da parte degli utilizzatori - per lo più multinazionali e grandi imprese dagli incassi milionari - delle informazioni sullo sfruttamento delle opere, necessaria ai fini della definizione di quel "compenso adeguato e proporzionato" sancito come principio generale dalla c.d. Direttiva Copyright (n. 790/2019).

La soluzione proposta dal Progetto di legge in esame è l'istituzione di una "banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori" e di una "banca dati unica dei fonogrammi" al fine di sanare la presunta "parcellizzazione" e ricondurre, di fatto, il mercato a un regime di monopolio. ITSRIGHT esprime pertanto disaccordo per la proposta ed illustra di seguito le proprie motivazioni.

1. Parcellizzazione del mercato

La "parcellizzazione" di cui parla il Progetto di legge non è altro che la libera concorrenza. Grazie alla liberalizzazione del mercato, gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC) dei produttori di fonogrammi sono passati da tre a cinque mentre quelli degli artisti interpreti ed esecutori da uno a quattro.

2. Centralizzazione dei compensi

Al momento, all'interno dell'Unione europea non esistono normative che impongano una Banca Dati Unica (BDU). In aggiunta, si osserva che la Premessa al Progetto di legge porta ad esempio la "Société pour la Perception de la Rémunération Equitable" (SPRE) in Francia. Tuttavia, il paragone non appare pertinente: SPRE svolge, in Francia, la mera funzione di ente di riscossione di compensi fissati per legge, compensi che non sono quindi oggetto di negoziazione tra le collecting e gli utilizzatori. Non si comprende allora il significato di un paragone tra due ordinamenti così diversi sul piano dei rapporti tra le parti del negoziato.

3. Banche dati private

Le banche dati - intese quale insieme di infrastrutture informatiche e informazioni in esse sistematicamente e metodicamente contenute - rappresentano un asset patrimoniale fondamentale per un OGC. Sono state costruite da ciascun OGC grazie a ingenti investimenti compiuti nel corso degli anni, nell'interesse dei titolari dei diritti rappresentati, e necessitano di costante miglioramento, sviluppo e aggiornamento. Rispetto ai dati, esse contengono:

- le anagrafiche analitiche dei titolari dei diritti rappresentati;
- tutti i dati identificativi delle opere gestite (titoli, codici, anno pubblicazione, ecc.);
- i collegamenti testuali e informativi (metadati) tra i titolari dei diritti e i diritti e le opere gestiti;
- i software personalizzati di gestione nonché di interrogazione e "matching" con i flussi informativi esterni.

Nondimeno, le banche dati degli OGC sono protette dalla normativa italiana sul diritto d'autore. L'art. 102-bis della Legge n. 633/1941 (c.d. LDA), al comma 3, prevede che "il

costitutore di una banca dati ha il diritto (...) di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa". È dunque evidente che obbligare gli OGC a far "confluire", cioè a trasferire tali banche dati al Ministero della Cultura, ossia costringere un soggetto privato a cedere ad un soggetto pubblico il bene su cui il primo vanta un diritto assoluto, equivale a un esproprio forzoso di cui non si vede la legittimità. Senza voler approfondire qui in dettaglio l'analisi dell'(in)sussistenza di tutti i requisiti di legalità di un tale provvedimento, sanciti persino sul piano costituzionale (art. 42, comma 3 Cost.), non si comprende quale interesse pubblico generale possa giustificare un tale intervento. Ciò anche alla luce dei principi euro-unitari cui l'azione del legislatore deve conformarsi (in materia di tutela della proprietà privata, basti pensare all'art. 17 par. 2 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE).

4. *Costo economico e complessità*

Appare intuitivamente chiaro che l'operazione proposta comporta a carico dello Stato un ingente investimento economico, che peraltro non si esaurirebbe nel tempo, data la necessità di tenere costantemente aggiornate le banche dati. Le BDU proposte richiedono di essere create, sviluppate, mantenute e gestite. Ciò esige risorse finanziarie ed umane considerevoli, che dovrebbero essere coperte da un cospicuo - e a nostro avviso ingiustificato - investimento pubblico.

Si ricordi il già fallito tentativo di istituire, quindici anni fa, il "Global Repertoire Database" da parte delle multinazionali della musica insieme ad Amazon, Apple ed alcune grandi collecting europee. Tale esperienza ha chiaramente dimostrato la difficoltà di creare sistemi esaustivi e affidabili. Per citare un esempio italiano, è sufficiente fare riferimento al Pubblico Registro Cinematografico, che, dopo decenni dalla sua istituzione, mostra ancora seri deficit di completezza e affidabilità.

Proposta

In conclusione, ITSRIGHT intravede nell'istituzione di una Banca Dati Unica propedeutica ad uno "sportello unico" centralizzato un serio rischio anticoncorrenziale, che favorirebbe la creazione di monopoli di fatto, portando a una compressione della remunerazione per gli artisti e i produttori.

I profili di potenziale violazione antitrust appaiono ancora una volta più gravi alla luce delle regole fondamentali del diritto dell'UE (principio di libera concorrenza e libertà fondamentale di prestazione di servizi ex art. 56 TFUE): come anche dimostrato dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia UE nel noto caso Jamendo, qualsiasi soluzione legislativa nazionale deve essere conforme alle regole UE.

Si propone pertanto una soluzione alternativa e - dal nostro punto di vista - molto efficace. Un modello simile al Joint Industries Committee (JIC) utilizzato nel settore della raccolta pubblicitaria che, con le dovute differenze, vive al suo interno la medesima dinamica competitiva, necessitando di gestire masse significative di dati, univoci e affidabili: Auditel (per il sistema televisivo) e Audiradio (per il sistema radiofonico).

Già da tempo, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) auspica – proprio con riguardo al nostro settore – una soluzione incentrata su di uno specifico JIC: un soggetto privato al quale gli stakeholder della filiera (OGC e utilizzatori) conferiscano l'incarico di monitorare centralmente e univocamente le utilizzazioni sulla base delle quali ciascun operatore negozia e applica poi le proprie autonome tariffe. Questa soluzione garantirebbe:

- certezza e centralizzazione del monitoraggio dei dati;
- garanzia di un soggetto terzo, privato autofinanziato e partecipato da tutti i player di mercato;
- vigilanza pubblica di AGCOM;
- trasparenza e univocità dei processi di gestione dei dati;
- nessun costo a carico dello Stato.

ITSRIGHT è disponibile a collaborare con tutti gli stakeholder per l'adozione di soluzioni efficienti e sostenibili, garantendo trasparenza e rispetto della concorrenza.

Milano, 23 gennaio 2025